

T. GRECO, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2021, 161 pp.

Il saggio di Tommaso Greco muove una critica colta e acuta a quella concezione del diritto che l'Autore indica efficacemente come "machievellismo giuridico", ossia «un'idea impoverita» (p. VII) dell'ordinamento, che prende le mosse dall'assunto antropologico della malvagità dell'uomo, secondo il paradigma offerto fin dagli albori della modernità da Machiavelli e da Hobbes. In particolare, Greco mette in luce come il Segretario fiorentino, che considerava «tutti gli uomini rei»¹, avesse collocato il diritto e la fiducia su fronti diametralmente opposti e avesse avviato una tradizione di pensiero nella quale questa separazione si è progressivamente ampliata.

Come rivela il sottotitolo del volume («Alle radici del diritto»), l'Autore analizza i presupposti storici e politici del "modello sfiduciario" di Machiavelli, nella cui prospettiva l'ordinamento giuridico assolve a una funzione meramente repressiva, fondata sulla forza coercitiva della sanzione e sul timore che essa è capace di generare. Con spessore di dottrina e nitore di argomenti, Greco osserva che il "modello sfiduciario" è stato considerato per molto tempo come l'unica via per scongiurare il pericolo che le pulsioni egoiste dei consociati prendessero il sopravvento a discapito della pacifica convivenza e della tenuta dell'intero ordinamento giuridico.

Il "modello sfiduciario", corroborato nel corso del Novecento dal realismo scandinavo e in particolare dal pensiero di Olivecrona, è giunto fino ai nostri giorni e ha indotto taluni giuristi a ritenere che l'unica fiducia instaurabile nelle relazioni intersoggettive sia quella mediata dalla coercizione che il diritto rafforzato dalla sanzione è capace di garantire. Ciò ha spostato fatalmente l'attenzione dai consociati ai funzionari preposti all'applicazione delle sanzioni, come dimostra in particolare il pensiero di Kelsen, nell'ambito del quale le condotte umane assumono rilievo come condizione dell'applicazione della sanzione.

Greco osserva pertanto che questa concezione unilaterale e riduzionistica dell'ordinamento giuridico oscura la dimensione relazionale del diritto, fondata sui principi di responsabilità, solidarietà e riconoscimento reciproco tra i consociati, che esprimono quella «legge della fiducia» che rappresenta il filo rosso dell'intero saggio. Le riflessioni dell'Autore, dunque, si collocano nel solco tracciato dal pensiero di Spinoza, il quale, pur accogliendo le avvertenze realistiche del Segretario fiorentino, aveva dato atto che quella descritta da Machiavelli non era «tutta la verità» (p. 36),

¹ N. MACHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio*, I, 3, in ID., *Tutte le opere* (a cura di M. Martelli), Firenze, 1971, p. 81.

giacché a fianco ad essa v'era spazio per la fiducia e la solidarietà, quali condizioni della convivenza pacifica cui tendono gli uomini guidati dalla ragione.

Muovendo dalla suggestione di Duguit secondo cui «l'idea dell'uomo sociale è il solo possibile punto di partenza di una dottrina giuridica»², Greco osserva che la fiducia costituisce il «fondamento immanente di un "ordine" umano e sociale che si realizza tramite l'ordinamento» (p. 73), sicché la sanzione assolve principalmente alla funzione di «stabilizzare aspettative di comportamento, che esistono prima e a prescindere da essa» (p. 55).

Quando l'osservanza del precetto normativo è motivata soltanto dal timore della sanzione, la fiducia non può che retrocedere fino a scomparire del tutto. Tuttavia, come è ben noto ai lettori di Machiavelli, l'apparato sanzionatorio dello Stato, da solo, non è sufficiente a garantire la pacifica convivenza se non è assistito da norme e principi che concorrano ad alimentare il rispetto e la fiducia reciproci. Quanto più l'ordinamento è accettato dai suoi cittadini, tanto più esso otterrà dei comportamenti conformi, sicché l'ordine giuridico riflette la stabilità dell'ordine sociale, i cui fattori di razionalizzazione poggiano in primo luogo sul consenso.

Mettere in discussione queste premesse significa instaurare e legittimare un sistema farraginoso e inefficiente, nel quale il tempo impiegato nelle procedure burocratiche di controllo di qualunque attività tende a superare il tempo a disposizione per le azioni sostanziali per le quali quelle procedure dovrebbero servire, con la conseguenza che «il nobile fine di evitare che i furbi facciano i furbi è perseguito attraverso un irrigidimento che rende spesso difficile raggiungere risultati migliori anche a coloro che avrebbero l'unico desiderio di far bene ed onestamente il proprio lavoro. [...] E questo è già un danno enorme, anche senza aggiungere la beffa derivante dal fatto che i furbi riescono spesso a fare i furbi lo stesso» (p. 138).

Ciò non significa – chiarisce l'Autore – che si debba assecondare una malintesa idea di “semplificazione” e fare a meno di regole stringenti e di controlli rigorosi, ma anzi che entrambi sono essenziali e costituiscono una garanzia dello Stato di diritto. Tuttavia, i controlli devono essere eseguiti a valle anziché a monte, ossia a conclusione delle procedure rispetto alle quali essi sono funzionali, e devono determinare conseguenze certe e inesorabili per i trasgressori.

Questa è una delle vie indicate dall'Autore per «garantire quella armonia tra certezza, giustizia ed efficacia nell'applicazione del diritto» (p. 141) e per ricomporre la trama sfilacciata della «legge

² L. DUGUIT, *Il diritto e lo Stato. La dottrina francese e quella tedesca* (1917), a cura di V. Rapone, Soveria Mannelli, 2012, p. 111.

della fiducia». Attraverso questo viaggio alle radici del patto sociale e dell'obbedienza al precetto normativo, l'importante saggio di Greco non pone soltanto un solido argine alle correnti del "machievellismo giuridico", ma rappresenta anche un vero e proprio manifesto per una cultura giuridica responsabile, fondata sul riconoscimento dell'altro come strada maestra per recuperare la centralità delle dimensioni della relazionalità, della solidarietà e della fraternità del diritto.

GIULIO DONZELLI